



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza Sindacale
N.8 del 15-07-2016 - Reg. generale N. 16

COPIA

Oggetto: Ordinanza di assoluto divieto di abbandono dei rifiuti in genere sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale.

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

Propone l'adozione della seguente ordinanza, la cui istruttoria è stata effettuata ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

PREMESSO che obiettivo primario dell'amministrazione comunale di Santa Ninfa è quello di promuovere livelli di qualità della vita umana, da realizzare anche attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente;

CONSIDERATO che nel centro urbano il servizio di igiene ambientale viene eseguito dalla società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, Gestione Commissariale, mediante la raccolta porta a porta secondo le modalità stabilite nell'apposito calendario debitamente distribuito a tutte le utenze presenti sul territorio;

VISTO l'art.192 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, il quale prescrive:

- 1) che *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*;
- 2) che *"è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;

VISTE le Ordinanze Sindacali n. 22 del 22/07/2014 avente per oggetto: “Ordinanza di divieto di deposito e abbandono di rifiuti sul territorio” e n. 30 del 17/09/2014 integrativa dell’Ordinanza Sindacale n. 22/2014;

VISTO l’art. 3, commi 8 e 9 dell’Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016 avente per oggetto: “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”;

VISTO l’art. 4, comma 1 della Disposizione attuativa n. 26 dell’ 11 luglio 2016 avente per oggetto: “Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l’avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale”;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile regolamentare con specifici divieti le violazioni anzicite, atteso che determinano:

- situazioni di degrado urbano;
- perdita di efficienza del servizio di raccolta differenziata, gravando sui costi complessivi del servizio a danno della stessa comunità;
- l’insorgere di gravi inconvenienti igienico-sanitari;
- pericoli alla sicurezza e all’ordine pubblico;

CONSIDERATO che al fine di prevenire l’abbandono di inerti e di scarti da attività edilizie, il Comune ha già adottato provvedimenti organizzativi che subordinano il rilascio di titoli abilitativi edilizi alla presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta individuazione da parte del richiedente di una discarica autorizzata e di un contratto di smaltimento con un gestore all’uopo abilitato, con obbligo di fornire prova scritta dell’avvenuto smaltimento da produrre prima del rilascio dell’agibilità, o altri provvedimenti similari;

Tale obbligo è richiesto anche per i titoli abilitativi presentati nella forma semplificata (DIA e SCIA) a pena di efficacia della dichiarazione di parte;

RITENUTO, pertanto, di dover ribadire e rafforzare il divieto di abbandono di inerti e/o di smaltimento in siti non autorizzati;

VISTO l’art. 255 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

VISTI gli artt. 192 e 226, commi 1 e 2, gli artt. 227, 228, 255 e 262, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

1. E’ assolutamente vietato l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale.
2. E’, altresì, fatto assoluto divieto di conferimento in discarica di sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltirli nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana.
3. Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile lasciare cadere oggetti, detriti, fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso.

4. E' fatto espresso divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario.
5. È fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché su suoli o fondi privati, con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizie, nonché alle terre e rocce da scavo;
6. Ai modelli SCIA e DIA in materia edilizia deve essere allegata, a pena di inefficacia della dichiarazione, documentazione comprovante il possesso di un titolo che abilita il richiedente a smaltire gli inerti sfabbricidi in discarica autorizzata.

**Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
e Gestione del Territorio
f.to Arch. Vincenzo Morreale**

IL SINDACO

LETTA la superiore proposta del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio.

Ritenuta la propria competenza:

ORDINA

1. E' assolutamente vietato l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, lungo le pertinenze stradali o in altre zone pubbliche del territorio comunale.
2. E', altresì, fatto assoluto divieto di conferimento in discarica di sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltirli nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana.
3. Chiunque svolga attività consentite dalle norme vigenti, per il compimento delle quali sia inevitabile lasciare cadere oggetti, detriti, fluidi sul suolo pubblico, deve sollecitamente provvedere ad asportarli e a pulire perfettamente il suolo stesso.
4. E' fatto espresso divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico volantini o altro materiale pubblicitario.
5. È fatto espresso divieto a chiunque di scaricare e/o abbandonare materiale di risulta, di qualsiasi genere e natura, su aree e suoli pubblici nonché su suoli o fondi privati, con particolare riguardo agli inerti derivanti da attività edilizie, nonché alle terre e rocce da scavo;
6. Ai modelli SCIA e DIA in materia edilizia deve essere allegata, a pena di inefficacia della dichiarazione, documentazione comprovante il possesso di un titolo che abilita il richiedente a smaltire gli inerti sfabbricidi in discarica autorizzata.

AVVERTE

Per le violazioni della presente ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee viene applicata la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006.

E' ammesso, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta.

Chiunque commette le violazioni di cui sopra, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra quantificata, avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato. In caso di inottemperanza a tale obbligo, provvederà l'Amministrazione Comunale a danno e a spese dello stesso.

Chiunque, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, non ottempera all'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi, sarà sottoposto alla pena di cui all'art. 255, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede l'arresto fino ad un anno.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi abrogata.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, di vigilare sull'adempimento di quanto prescritto nella presente Ordinanza e di perseguire, in caso di inosservanza della medesima, tutti i contravventori.

DISPONE

Che il presente provvedimento, oltre ad essere notificato e/o trasmesso alla Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, al Corpo Forestale distaccamento di Castelvetro, alla società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, Gestione Commissariale, venga trasmesso alla Prefettura, Questura di Trapani nonché al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e venga divulgato alla cittadinanza tramite avvisi, pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Santa Ninfa.

Così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Il Sindaco
f.to LOMBARDINO GIUSEPPE

La presente ordinanza sindacale, viene letta e sottoscritta per autenticità delle firme come segue:

Il Segretario Generale
f.to BONANNO VITO ANTONIO

Si attesta che la presente ordinanza sindacale è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 15-07-2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 30-07-2016 al n. 507

Santa Ninfa, li 15-07-2016

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente ordinanza sindacale, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **15-07-16** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 15-07-2016

Il Segretario Generale
F.to BONANNO VITO ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale di Santa Ninfa, li _____

Il Segretario Generale
BONANNO VITO ANTONIO